

Verso un nuovo Allegato tecnico al DM173/2016: focus sul ripascimento delle spiagge e altre indicazioni tecniche di probabile interesse dei comuni

Genova 24-26 ottobre 40^a Assemblea annuale dell'ANCI

Osservatorio esperto DM173/2016 (decreto dell'allora ministero dell'ambiente che regola la gestione in aree marine e ambiti costieri dei sedimenti dragati nei porti e nelle zone litoranee)



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



Composizione: rappresentanti degli Enti nazionali di ricerca ISPRA, CNR, ISS, una rappresentanza di n. 5 ARPA regionali e due rappresentanti delle REGIONI (a nome della Conferenza Stato-Regioni).

Obiettivo: valutare l'applicazione a livello nazionale del DM 173/2016 in termini di autorizzazioni e raccogliere le criticità (Allegato tecnico), individuando possibili soluzioni.


ISPRA ha coordinato la raccolta e la discussione delle informazioni e delle osservazioni richieste alle Regioni (triennio 2017-2019; 2020) riguardo le autorizzazioni rilasciate e le criticità riscontrate.

Tutta la documentazione tecnica ed i verbali delle riunioni plenarie sono disponibili nella pagina web di ISPRA-SNPA dedicata al DM 173/2016 unitamente al software di supporto (Sediqualsoft109.0®- oltre 200 copie rilasciate), dal 20 maggio 2022 in una unica versione scaricabile «on-line»:


<https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/tema-mare/movimentazione-e-gestione-dei-sedimenti-marino-costieri-osservatorio-esperto-dm-173-16>

ATTIVITÀ APPROFONDATA (TECNICO-SCIENTIFICO) E PARTECIPATA (REGIONI MA ANCHE ASSOCIAZIONI DEI PORTI E SOGGETTI PRIVATI)



SCHEDA N. 1
Ricognizione delle autorizzazioni rilasciate dalle regioni




N° Autorizzazioni




Volumi autorizzati (m³) dal 2017 al 2020



SCHEDA N. 2
Criticità



Criticità emerse dal 2017-2020



MODALITA' DI CATALOGAZIONE DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE

GRUPPO A

Riferite all'Articolato generale del DM

Relative a tematiche di ordine generale con valenza nazionale. Presuppongono una verifica della legittimità rispetto all'ambito di applicazione dell'art. 109 del D.lgs 152/2006 ed eventuale intervento normativo aggiuntivo.

Trattazione di competenza MATTM

GRUPPO B

Riferite all'Allegato Tecnico e di competenza dell'Osservatorio

B1 – risolvibili mediante:
a. semplici pronunciamenti dell'Osservatorio tramite verbali contenenti note esplicative
b. circolari del MATTM da emanare successivamente ad una valutazione dell'Ufficio legislativo sulla fattibilità di quanto proposto dall'Osservatorio, o tramite proposte di aggiornamento dell'Allegato Tecnico secondo quanto previsto dall'Art.9 del DM.

B2 – tematiche che necessitano di approfondimenti di carattere scientifico, anche per mezzo di attività sperimentali.

Trattazione di competenza Istituti nazionali di ricerca: ISPRA, ISS e CNR (con supporto SNPA)

GRUPPO C

Errate interpretazioni del testo dell'Allegato Tecnico, fraintendimenti o specifiche di dettaglio

Osservazioni di competenza dell'Osservatorio ma da risolversi in ambito SNPA, in quanto procedure tecniche riferibili alle «buone prassi».

GRUPPO D

Di carattere locale, con competenze Regionali

Risolvibili mediante eventuali suggerimenti alle Regioni da parte dell'SNPA e disciplinabili solo a livello locale.

Trattazione rappresentanza Regioni.

2. Caratterizzazione e classificazione dei materiali dell'area di escavo

1. Alcuni Comuni hanno chiesto la possibilità di applicare il Percorso I esclusivamente alla parte di transito e stazionamenti dei pescherecci, trattando invece l'area turistica col Percorso II.

2. Spesso, a seguito di mareggiate o per il naturale andamento della direzione prevalente delle correnti, materiale che è stato dragato e successivamente utilizzato per ripascimenti, parallelamente alla linea di costa, ritorna esattamente nel luogo di origine con la necessità di ripetere le attività già svolte in precedenza.

Oppure, su aree soggette ad interventi periodici ripetitivi (da meglio definire), si chiede che venga inserita nell'allegato tecnico la possibilità di una semplificazione del set analitico.

1. Dal punto di vista tecnico-scientifico, se le due aree sono fisicamente distinguibili, fatto salvo le aree intermedie di possibile influenza, nessun problema.

Proponiamo una dizione diversa del percorso II:
“aree esclusivamente turistiche, ancorché collocate in porti con diverse destinazioni d'uso, fatto salvo le zone intermedie di possibile influenza”

2. Potrebbe essere introdotto il caso di:
“dragaggio ripetitivo di materiale precedentemente rimosso”

- **che ritorna nel medesimo sito;**
- **in cui negli anni precedenti non sia stata riscontrata la presenza di criticità (es. classi A e/o B), con dati a disposizione per almeno 3 volte consecutive negli ultimi 5 anni, con un quantitativo confrontabile agli anni precedenti e comunque non superiore a 40.000 m³. Ciò, ovviamente, salvo evidenze e/o conoscenze di avvenimenti particolari (es. incidenti, sversamenti, ecc.)**

Nei casi esposti si rimanda la scelta di una caratterizzazione semplificata (o nulla) ad una valutazione di dettaglio alla locale ARPA.

2.3.1 Batteria di saggi biologici	Esclusione della prova su fase solida (tipologia 1). "in caso di sedimento con percentuali di sabbia/ghiaia maggiori del 90%, in considerazione dei possibili falsi positivi o della impossibilità di eseguire il saggio, la prova su fase solida può essere sostituita con almeno un ulteriore saggio a scelta su fase liquida tra quelli di tipologia 2"	Ampliare l'esclusione della prova su fase solida non solo sulla base delle caratteristiche granulometriche, ma anche in caso di sedimenti con una forte perturbazione di altro tipo (ad esempio, caso più classico: elevata presenza di frammenti di Posidonia)
2.4.2 Classificazione chimica dei materiali	Caso di aree con anomalie geochemiche	Nei casi di superamento dei valori L1 e/o di L2 per aree dove i valori di alcuni analiti sono elevati per natura geologica, si rimanda ad una esperienza fatta in collaborazione con la Regione Toscana riguardo la determinazione di L1loc (utilizzabili cautelativamente anche come L2).

2.6.1 Caratterizzazione microbiologica

Il paragrafo 2.6.1 dell'allegato tecnico al D.M. n. 173/2016, prevede che "in caso di ripascimenti costieri, i sedimenti possono essere collocati nel sito di destinazione solo al di fuori della stagione balneare". La formulazione del testo non consente l'esecuzione del ripascimento nella stagione balneare, che in linea di massima converge con il periodo di riduzione del moto ondoso.

Riguardo le analisi microbiologiche sono necessari approfondimenti da parte di ISS 2b

Riguardo la stagione, una volta accertata l'assenza del rischio microbiologico per le aree di balneazione allora potrebbe cadere la restrizione estiva.

2.8 Opzioni di gestione

Qualora la frazione di origine organica (alghe, piante, posidonia...), sia nettamente prevalente e quindi risulti tecnicamente impossibile procedere con la caratterizzazione, rendendo inapplicabile l'Allegato tecnico, potrebbe essere possibile fare riferimento al Disegno di Legge 1571 "Salva mare", art. 5 o ad una specifica opzione di gestione in riferimento all'art.109. È richiesto pertanto un approfondimento anche di ordine giuridico e tecnico.

Prevedere, oltre al ripascimento sommerso, una ulteriore opzione di gestione come la "deposizione di materiale entro le tre miglia nell'ambito del ripristino dei processi sedimentari dell'area di intervento".

Prevedere una ulteriore opzione di gestione per il rimodellamento dei fondali interni ai porti (es. con materiali di classe C ed eventualmente anche D, garantendo il non peggioramento dei sedimenti superficiali del sito di deposito e la assoluta non dispersione al di fuori del porto, da verificare con uno specifico ed accurato piano di monitoraggio ambientale delle aree immediatamente esterne al porto, con particolare attenzione ad eventuali obiettivi sensibili.

3.1.2 Area di spiaggia da sottoporre a ripascimento

3. Inserire dei criteri che permettano di categorizzare i piccoli-medi-grandi interventi di ripascimento in funzione delle unità fisiografiche e rapportati alla dinamica litoranea locale (da chiarire la finalità);

4. Caso 1 - Piccoli interventi: chiarire la frequenza di esecuzione delle indagini ecotossicologiche e la strategia di caratterizzazione (numero punti in funzione dell'estensione lineare dell'area). Chiarire meglio l'applicazione del criterio non peggiorativo: classi per cui è valido e percorso da intraprendere per EC20 misurabile; chiarire la definizione di "fondali limitrofi"; nel caso di fondali immediatamente prospicienti alla spiaggia emersa risultano ridondanti le determinazioni da effettuare.

5. Caso 2 - Media entità: definire in modo univoco la strategia di caratterizzazione per aree di intervento con estensione <1 km

3. Possibilità di introdurre da parte delle Regioni la facoltà di derogare ai limiti quantitativi degli interventi, sulla base delle caratteristiche fisiografiche e della periodicità delle esigenze di movimentazione.

4. Il criterio non peggiorativo è riferito al mantenimento della medesima classe di qualità del materiale. Sarebbe da inserire nel testo che per "fondali limitrofi" e "fondali immediatamente prospicienti la spiaggia" si intende la superficie di un'Area Unitaria adiacente (< 200 x 200 m)

5. Vedi punto 3.

3.3 Attività di monitoraggio ambientale

Manualistica tecnica ISPRA in corso di definizione

1. Chiarimento dei criteri di applicazione del "principio della gradualità":
1. Attività di monitoraggio eccessive e ridondanti, in disaccordo con il principio di gradualità proposto. Per interventi ripetitivi di piccole-medie dimensioni tali attività risultano molto onerose e ridondanti negli anni.

2. Chiarimento dei criteri di applicazione del "principio della gradualità":
Si propone l'introduzione di alcune semplificazioni del monitoraggio rendendo, per esempio, obbligatoria la valutazione della torbidità (normalmente vettore di eventuali contaminanti) e facoltative le altre attività di monitoraggio in funzione degli esiti derivanti dai monitoraggi pregressi.

3. Chiarimento dei criteri di applicazione del "principio della gradualità":
Si suggerisce di riscrivere questa parte del regolamento prevedendo "maggiori gradi di libertà" nella definizione e attuazione dei piani di monitoraggio, anche ante operam, da parte delle autorità competenti, attraverso valutazioni caso per caso e sito specifiche.

1, 2 e 3

Ipotesi di semplificazione sulla base del principio di gradualità dei seguenti aspetti:

- peculiarità ambientali del sito ricevente;
- quantità di materiale da sversare, qualità (A o B) e modalità di immersione;
- informazioni pregresse dell'area di interesse (es. caso di interventi ripetitivi per la riduzione dei parametri da monitorare);
- selezione parametri (torbidità; effetti sul biota di tipo ecotossicologico; parametri chimici critici).

Ipotesi di semplificazione da inserire e differenziare nelle fasi ante, durante e post operam.

3.4

Movimentazione
di sedimenti
portuali

Spostamenti in aree contigue: chiarire se il concetto di "aree immediatamente contigue" possa essere valere anche per le aree esterne all'ambito portuale (Capitolo 2).

L'area immediatamente contigua prescinde se il sito di deposizione è interno o immediatamente esterno al porto, è sufficiente permanga una contiguità con il canale di accesso e con le aree unitarie portuali effettivamente interessate al dragaggio.

...questo e molto altro nelle proposte di aggiornamento dell'Allegato tecnico e anche del Decreto (alcune riguardano infatti il campo di applicazione della norma), da discutere anzitutto con i soggetti tecnici nazionali e regionali (ARPA) e con un percorso di partecipazione e verifica anche dei diversi portatori di interesse...tra cui sicuramente anche le amministrazioni comunali...

Grazie!

david.pellegrini@isprambiente.it